Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII | **Roma — Martedì, 23 febbraio 1926** | **Numero 44**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 129, recante modificazione al R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150, contenente norme per la prima composizione dei ruoli del corpo equipaggi della Regia aeronautica, avvenuta nel n. 34 della *Gazzetta Ufficiale* in data 11 febbraio 1926, dopo la formula « Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge », per inesattezza della copia trasmessa, sono state omesse le seguenti parole: « il cui disegno sarà presentato dal Ministro proponente », come risulta dal decreto originale.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

523. — LEGGE 11 febbraio 1926, n. 255.
Conversione in legge del R. decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio . . . . Pag. 854

524. — LEGGE 7 febbraio 1926, n. 251.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1478, recante norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato . . . Pag. 854

525. — LEGGE 11 febbraio 1926, n. 254.
Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, numero 473), concernente l'esercizio delle assicurazioni private . . . . Pag. 854

526. — LEGGE 7 febbraio 1926, n. 253.
Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e di altri successivi, recanti provvedimenti per le case popolari ed economiche . . . . . Pag. 855

527. — REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 252.
Nuova retta da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi . . . . Pag. 855

528. — REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2559.
Approvazione dei contributi scolastici a carico dei Comuni della provincia di Potenza . . . . . Pag. 856

529. — REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2558.
Approvazione della Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921). Pag. 859

530. — REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 256.
Approvazione del regolamento concernente l'esame speciale previsto dall'art. 1 della legge 22 novembre 1925, n. 2125, per l'inscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative . . . . Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1926.
Nomina della Deputazione della borsa dei cereali di Milano. Pag. 861

DECRETO COMMISSARIALE 16 febbraio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Casandrino . . . . Pag. 861

DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1926.
Proroga di poteri della Commissione Reale della provincia di Caserta . . . . Pag. 862

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Comunicazione . . . . . . Pag. 862

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:
Concorso alla cattedra di professore non stabile di politica economica presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania . . . . Pag. 862
Concorso alla cattedra di professore non stabile di storia economica presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania . . . . Pag. 863
Concorso ad un posto di applicato nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino . Pag. 863

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % di credito comunale e provinciale sorteggiati in Roma nei giorni 3, 4 e 5 febbraio 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 523.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 255.

Conversione in legge del R. decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 maggio 1924, n. 993, che reca provvedimenti a favore degli istituti e società di credito edilizio, con l'aggiunta di un art. 4 così concepito:

« E' autorizzato ad esercitare il credito edilizio ai termini della presente legge, l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, purchè costituisca una sezione autonoma con un capitale versato non inferiore ai 25 milioni.

« Alla predetta sezione si applicano le disposizioni fiscali stabilite dagli articoli 5 e 8 della legge 14 aprile 1921, numero 488 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 524.

LEGGE 7 febbraio 1926, n. 251.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1478, recante norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato, sostituendo all'ultimo periodo dell'articolo primo il seguente: « Ai testimoni e periti sono applicabili, in questo caso, gli articoli 210, 214, 215 e 216 del Codice penale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 525.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 254.

Conversione in legge del R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, (convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473), concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 5 aprile 1925, n. 440, che reca modificazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 (convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473) concernente l'esercizio delle assicurazioni private.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 526.

LEGGE 7 febbraio 1926, n. 253.

Conversione in legge del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2318, e di altri successivi, recanti provvedimenti per le case popolari ed economiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

Decreti Luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455, e 19 giugno 1919, n. 1040;

Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318; 8 gennaio 1920, n. 16; 18 agosto 1920, n. 1338; 18 agosto 1920, n. 1840; 5 ottobre 1920, n. 1559; 3 novembre 1921, n. 1667, recanti provvedimenti per l'industria edilizia e la costruzione di case economiche e popolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — BELLUZZO — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 527.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1926, n. 252.

Nuova retta da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 settembre 1891, n. 582, che determina la retta da corrispondersi agli ospedali militari marittimi dagli ufficiali, impiegati civili e personale di bassa forza ivi ricoverati;

Visti i Regi decreti 6 giugno 1907, n. 339; 6 agosto 1910, n. 604; 25 giugno 1911, n. 807, e 30 giugno 1921, n. 1121, che modificano le rette da corrispondersi dai ricoverati negli ospedali militari marittimi;

Tenuto presente che in conseguenza del rincrudito rincaro dei viveri e di tutti i generi di consumo la misura dell'attuale retta ospedaliera da corrispondere agli ospedali militari marittimi dal personale di cui sopra, risulta insufficiente a far fronte alle spese di spedalità;

Ritenuto pertanto necessario elevare tale retta in relazione alle attuali esigenze, ed in misura ai vari stipendi;

Sentito il Consiglio superiore di marina il quale ha dato parere favorevole ad unanimità;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ed altri ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi è stabilita come appresso:

a) Ufficiali ed impiegati civili in servizio:

ammiragli e gradi corrispondenti, impiegati civili dei primi 5 gradi, comandanti e luogotenenti generali della M. V. S. N., L. 35;

capitani di vascello e gradi corrispondenti, impiegati civili del 6° grado, consoli della M. V. S. N., L. 30;

capitani di fregata e gradi corrispondenti, impiegati civili del grado 7°, primi seniori della M. V. S. N., L. 27;

capitani di corvetta e gradi corrispondenti, impiegati civili dell'8° grado, seniori della M. V. S. N., L. 23;

tenenti di vascello e gradi corrispondenti, impiegati civili del 9° grado, centurioni della M. V. S. N., L. 19;

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti, guardiamarina e gradi corrispondenti, impiegati civili del 10° e 11° grado, capi-manipolo della M. V. S. N., L. 16;

impiegati civili del 12° e 13° grado, L. 14;

b) Ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali ed impiegati civili in aspettativa, in disponibilità ed a riposo provvisti di pensione:

Con assegno o pensione lordi:

da L. 16,000 in più, L. 27;

da L. 13,700 incluso a meno di L. 16,000, L. 23;

da L. 11,600 incluso a meno di L. 13,000, L. 19;

da L. 7000 incluso a meno di L. 11,600, L. 16;

inferiori a L. 7000, L. 14;

c) Aspiranti, sottufficiali della Regia marina e degli altri Corpi armati per il servizio dello Stato, capi squadra e camicie nere della M. V. S. N., sottufficiali della Regia marina in congedo, ricoverati negli ospedali militari marittimi per conto dell'Opera nazionale pro-invalidi di guerra e personale civile subalterno, L. 12;

d) Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, ammessi eccezionalmente negli ospedali militari marittimi, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado. Se essi percepiscono invece stipendio o pensione dallo Stato, pagheranno la retta corrispondente al proprio grado civile se non in servizio, od all'importo lordo della propria pensione nel caso contrario;

e) Per il personale dell'Amministrazione della marina, ammesso a pagamento negli ospedali militari marittimi, la retta non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio spettante al personale medesimo conteggiato al netto.

Qualora pertanto la paga o quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

Per paga o stipendio deve intendersi la sola paga e il solo stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo, gli aumenti concessi con il decreto-legge 21 marzo 1925, n. 363, e qualunque altro assegno.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° marzo 1926.

Art. 3.

Il R. decreto n. 1121, in data 30 giugno 1921, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 186. — COOP.

Numero di pubblicazione 528.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2559.

Approvazione dei contributi scolastici a carico dei Comuni della provincia di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 5 marzo 1923 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni e il R. decreto 7 giugno 1923 che le modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Visti i comma 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'elenco dei posti legalmente istituiti nei ruoli dei maestri elementari, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Potenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune della provincia di Potenza deve annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928 nella somma risultante dall'elenco annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 187. — COOP.

PROVINCIA DI POTENZA

Elenco delle somme che i Comuni devono annualmente versare alla Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuole classificate o provvisorie legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: in totale
1	Abriola	3	800	2,400
2	Accettura	8	800	6,400
3	Acerenza	9	800	7,200
4	Albano di Lucania	4	800	3,200
5	Aliano	2	800	1,600
6	Anzi	5	800	4,000
7	Armento	3	800	2,400
8	Atella	6	800	4,800
9	Avigliano	30	800	24,000
10	Balvano	4	800	3,200
11	Banzi	5	800	4,000
12	Baragiano	4	800	3,200
13	Barile	9	800	7,200
14	Bella	9	800	7,200
15	Bernalda	13	800	10,400
16	Brienza	7	800	5,600
17	Brindisi di Montagna	3	800	2,400
18	Calciano	3	800	2,400
19	Calvello	5	800	4,000
20	Calvera	2	800	1,600
21	Campomaggiore	3	800	2,400
22	Cancellara	5	800	4,000
23	Carbone	4	800	3,200
24	Castelgrande	4	800	3,200

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
25	Castelluccio Inferiore	5	800	4,000
26	Castelluccio Superiore	5	800	4,000
27	Castelmezzano	3	800	2,400
28	Castelsaraceno	4	800	3,200
29	Castronuovo S. A.	4	800	3,200
30	Cersosimo	2	800	1,600
31	Chiaromonte	4	800	3,200
32	Cirigliano	2	800	1,600
33	Colobraro	5	800	4,000
34	Corleto Perticara	10	800	8,000
35	Graco	4	800	3,200
36	Episcopia	4	800	3,200
37	Fardella	2	800	1,600
38	Ferrandina	17	800	13,600
39	Forenza	10	800	8,000
40	Francavilla Sinni	7	800	5,600
41	Gallicchio	3	800	2,400
42	Garaguso	2	800	1,600
43	Genzano.	17	800	13,600
44	Gorgoglione	3	800	2,400
45	Grassano	15	800	12,000
46	Grottole	6	800	4,800
47	Guardia Perticara	3	800	2,400
48	Irsina.	21	800	16,800
49	Lagonegro	11	800	8,800
50	Latronico	5	800	4,000

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
51	Laurenzana	9	800	7,200
52	Lauria	16	800	12,800
53	Lavello	18	800	14,400
54	Maratea.	13	800	10,400
55	Marsiconuovo	13	800	10,400
56	Marsicovetere	3	800	2,400
57	Maschito	7	800	5,600
58	Matera	32	800	25,600
59	Miglionico	10	800	8,000
60	Missanello.	3	800	2,400
61	Moliterno	10	800	8,000
62	Montalbano Ionico	12	800	9,600
63	Montemilone.	11	800	8,800
64	Montemurro	5	800	4,000
65	Montescaglioso.	15	800	12,000
66	Muro Lucano	18	800	14,400
67	Memoli	2	800	1,600
68	Noepoli	3	800	2,400
69	Nova Siri	5	800	4,000
70	Oliveto Lucano	2	800	1,600
71	Palazzo S. Gervasio	17	800	13,600
72	Palmira	7	800	5,600
73	Pescopagano	8	800	6,400
74	Picerno	5	800	4,000
75	Pietragalla	12	800	9,600
76	Pietrapertosa.	3	800	2,400

Num. d'ordine	COMUNI	Numero dei posti d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite	in totale
77	Pignola	6	800	4,800
78	Pisticci	23	800	18,400
79	Pomarico	10	800	8,000
80	Rapolla	8	800	6,400
81	Rapone	2	800	1,600
82	Rionero in Vulture	22	800	17,600
83	Ripacandida	11	800	8,800
84	Rivello	9	800	7,200
85	Roccanova	4	800	3,200
86	Rotonda	5	800	4,000
87	Rotondella	9	800	7,200
88	Ruoti	4	800	3,200
89	Ruvo del Monte	6	800	4,800
90	Salandra	7	800	5,600
91	S. Chirico Nuovo	4	800	3,200
92	S. Chirico Raparo	6	800	4,800
93	S. Costantino A.	3	800	2,400
94	S. Fele	7	800	5,600
95	S. Giorgio Lucano	5	800	4,000
96	S. Martino d'Agri	2	800	1,600
97	S. Mauro Forte	6	800	4,800
98	S. Paolo Albanese	2	800	1,600
99	S. Severino Lucano	5	800	4,000
100	S. Angelo le Fratte	2	800	1,600
101	S. Arcangelo	10	800	8,000
102	Saponara di Grumento	5	800	4,000
103	Sarconi	2	800	1,600
104	Sasso Castalda	2	800	1,600
105	Satriano di Lucania	4	800	3,200
106	Savoia di Lucania	2	800	1,600
107	Senise	9	800	7,200
108	Spinoso	5	800	4,000
109	Stigliano	17	800	13,600
110	Teana	2	800	1,600
111	Terranova di Pollino	3	800	2,400
112	Tito	6	800	4,800
113	Tolve	10	800	8,000
114	Tramutola	5	800	4,000
115	Trecchina	5	800	4,000
116	Tricarico	17	800	13,600
117	Trivigno	4	800	3,200
118	Tursi	6	800	4,800
119	Vaglio di Basilicata	4	800	3,200
120	Valsinni	4	800	3,200
121	Venosa	22	800	17,600
122	Vietri di Potenza	5	800	4,000
123	Viggianello	5	800	4,000
124	Viggiano	9	800	7,200
		914		731,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

Numero di pubblicazione 530.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1925, n. 2558.

Approvazione della Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 585;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'economia nazionale, per la pubblica istruzione, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra, ottobre-novembre 1921) e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDELE — ROCCO — VOLPI — DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 185. — COOP.

Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo.

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921 nella sua terza sessione,

dopo di aver deciso di adottare diverse proposte relative all'impiego dei fanciulli nell'agricoltura durante le ore obbligatorie di scuola, questione compresa nel terzo comma dell'ordine del giorno della sessione, e

dopo di aver deciso che tali proposte assumano la forma di un progetto di Convenzione internazionale,

adotta il seguente progetto di Convenzione da ratificarsi dai membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro in conformità alle disposizioni della parte XIII del Trattato di Versailles e delle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 1.

I fanciulli di età inferiore ai quattordici anni non potranno essere occupati nè potranno lavorare nelle aziende agricole pubbliche o private, o nelle loro dipendenze, se non in ore diverse da quelle stabilite per l'insegnamento scolastico e questo lavoro, qualora abbia luogo, deve essere tale da non pregiudicare la loro assiduità alla scuola.

Art. 2.

Ai fini della istruzione professionale pratica, i periodi e gli orari di insegnamento potranno essere regolati in modo da permettere di occupare i fanciulli in lavori leggeri e specialmente in lavori leggeri di mietitura. Tuttavia, il totale annuo del periodo di frequenza scolastica non potrà essere ridotto a meno di otto mesi.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 1 non saranno applicabili ai lavori eseguiti dai fanciulli nelle scuole professionali, purchè siffatti lavori siano autorizzati e controllati dalla pubblica autorità.

Art. 4.

Le ratifiche formali della presente Convenzione, nelle condizioni previste dalla parte XIII del Trattato di Versailles e dalle parti corrispondenti degli altri Trattati di pace, saranno comunicate al segretario generale della Società delle Nazioni per la registrazione.

Art. 5.

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data nella quale le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate dal segretario generale.

Essa vincolerà solamente i membri la cui ratifica sarà stata registrata presso il Segretariato.

Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni membro alla data nella quale ne sarà stata registrata la ratifica presso il Segretariato.

Art. 6.

Non appena le ratifiche di due membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro saranno state registrate presso il Segretariato, il segretario generale della Società delle Nazioni ne informerà tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Egli notificherà pure ad essi la registrazione delle ratifiche che gli saranno in seguito comunicate dagli altri membri dell'Organizzazione.

Art. 7.

Sotto riserva delle disposizioni dell'art. 5, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s'impegna ad applicare le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 non più tardi del 1° gennaio 1924 ed a prendere quelle misure che saranno necessarie per assicurarne l'esecuzione.

Art. 8.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del lavoro che ratifica la presente Convenzione, s'impegna ad applicarla alle sue Colonie ed ai suoi Possedimenti e Protetto-

rati, in conformità alle disposizioni dell'art. 421 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Art. 9.

Ogni membro, che abbia ratificato la presente Convenzione, può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data da cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, mediante un atto comunicato al segretario generale della Società delle Nazioni e da questi registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione presso il Segretariato.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà, almeno una volta ogni dieci anni, alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente Convenzione e delibererà sull'opprtunità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione o della modificazione della Convenzione stessa.

Art. 11.

I testi francese ed inglese della presente Convenzione faranno entrambi fede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 529.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 256.

Approvazione del regolamento concernente l'esame speciale previsto dall'art. 1 della legge 22 novembre 1925, n. 2125, per l'inscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 novembre 1925, n. 2125;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, concernente l'esame speciale previsto dall'art. 1 della legge 22 novembre 1925, n. 2125, per l'inscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 190. — COOP.

Regolamento concernente l'esame speciale previsto dall'art. 1 della legge 22 novembre 1925, n. 2125, per l'inscrizione delle donne nelle liste elettorali amministrative.

Art. 1.

L'esame speciale previsto dall'art. 1 della legge 22 novembre 1925, n. 2125, ha luogo, in tutti i Comuni, nella prima metà del mese di gennaio di ogni anno, dinanzi ad una Commissione presieduta dal direttore didattico del circolo scolastico nel quale è compreso il Comune, o designato dal sindaco ove il Comune abbia più direttori didattici, e composta da un maestro e da una maestra delle scuole elementari del Comune designati dallo stesso direttore. In mancanza di una maestra del luogo, la Commissione è composta da due maestri.

Quando il numero delle candidate da esaminare sia notevole ed il Comune abbia più direttori didattici, il sindaco può autorizzare la costituzione di un numero adeguato di Comsioni esaminatrici, designando, per ciascuna di esse, il direttore didattico presidente e ripartendo fra le stesse le candidate.

Art. 2.

Sono ammesse all'esame tutte le donne che ne abbiano fatto richiesta, a norma dell'art. 32, n. 5, della legge comunale e provinciale (T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 4 della legge 22 novembre 1925, n. 2125) escluse quelle che risultino comprese nell'elenco di cui all'art. 25, n. 12, della stessa legge (T. U. predetto, modificato con l'articolo 2 della legge 22 novembre 1925, n. 2125).

Non più tardi del 20 dicembre, il sindaco trasmette al presidente della Commissione l'elenco delle donne ammesse all'esame presso la Commissione stessa. Il presidente della Commissione, di accordo col sindaco, determina il giorno ed il luogo dell'esame e provvede a quant'altro occorra per il regolare svolgimento di esso.

Almeno 5 giorni prima dell'esame, il sindaco notifica alle candidate, con avvisi personali, nei modi previsti dall'art. 39 (comma secondo), della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il luogo, il giorno e l'ora delle prove, e le invita a munirsi, ove occorra, dell'attestato d'identità da esibire alla Commissione esaminatrice ai sensi dell'articolo seguente.

Art. 3.

La Commissione, prima di ammettere le candidate a sostenere le singole prove, deve accertarne l'identità personale. Di detto adempimento deve essere fatta menzione nel verbale di cui all'art. 6.

A tale scopo, le candidate debbono esibire alla Commissione un attestato di identità personale, rilasciato dal sindaco, gratuitamente ed in carta libera, recante la firma della richiedente e la dichiarazione che essa fu apposta in presenza del sindaco o dell'impiegato da lui delegato.

Tengono luogo dell'attestato d'identità il libretto o la tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica Amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia.

Art. 4.

L'esame consiste nelle seguenti prove:

a) prova scritta:

Scrittura sotto dettatura di un brano scelto in un libro di lettura per la terza classe elementare.

b) prova orale:

Lettura spedita di un breve brano scelto come sopra ed esposizione a voce di ciò che esso contiene; lettura e scrit-

tura, alla lavagna, di numeri interi; addizione e sottrazione di numeri interi.

La prova scritta è sostenuta simultaneamente da tutte le candidate; quella orale ha la durata massima di 15 minuti per ognuna di esse.

Art. 5.

Il presidente della Commissione esaminatrice e i due insegnanti che ne fanno parte dispongono rispettivamente di dieci voti per la prova scritta e di altrettanti per il complesso delle prove orali.

L'idoneità è conseguita dalle candidate che abbiano riportato almeno 18 trentesimi dei voti tanto nella prova scritta che in quella orale.

Chi non ha conseguito l'idoneità nella prova scritta non è ammessa a sostenere quella orale.

Art. 6.

Dell'esame viene compilato processo verbale, firmato da tutti i componenti della Commissione. Una copia del verbale, autenticata dal presidente della Commissione esaminatrice, viene da questo immediatamente inviata al sindaco, che, a sua volta, la trasmette alla Commissione elettorale comunale, per ogni effetto di legge.

L'originale del verbale ed i lavori scritti sono conservati per tre anni nell'archivio della Direzione didattica.

Art. 7.

Agli effetti dell'applicazione della citata legge per l'anno 1926, l'esame di cui al presente regolamento ha luogo nella seconda metà del mese di marzo.

La richiesta di sostenere l'esame deve essere prodotta, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, insieme con la domanda per l'inscrizione nelle liste, entro l'8 marzo; non più tardi del giorno successivo il sindaco trasmette l'elenco indicato nel precedente art. 2.

Art. 8.

Il presente regolamento entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.

Il Ministro per l'istruzione pubblica: FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1926.
Nomina della Deputazione della borsa dei cereali di Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e il regolamento per l'esecuzione di essa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto l'art. 8 del regolamento generale della Borsa dei cereali di Milano, approvato con decreto Ministeriale 11 dicembre 1924;

Vedute le proposte del Prefetto della provincia di Milano e del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Milano, nei riguardi della costituzione della Deputazione di borsa dei cereali di Milano;

Decreta:

Per tutto l'anno 1926 la Deputazione della Borsa dei cereali di Milano è costituita come segue:

Membri effettivi:

1. Menozzi prof. comm. Angelo, delegato governativo;
2. Baroni comm. Luigi;
3. Pozzani comm. Fernando;
4. Besozzi comm. Cesare, proposto dalla Camera di commercio di Milano;
5. Caprotti Carlo, id.;
6. Cavallotti cav. Giuseppe, id.;
7. Sacchi comm. Carlo, id.

Membri supplenti:

1. Baccani dott. Milziade;
2. Gianetti cav. uff. Antonio;
3. Gussoni Ercole,

proposti dalla Camera di commercio di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 febbraio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO COMMISSARIALE 16 febbraio 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di Casandrino.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 23 ottobre 1925, col quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Casandrino e nominato Regio commissario il rag. Arturo Martano;

Visto che il predetto Commissario assunse le funzioni in data 25 novembre successivo;

Ritenuto che il medesimo non ha potuto ancora completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare Ministeriale n. 15100 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario di Casandrino sono prorogati di tre mesi e cioè fino al 25 maggio 1926.

Napoli, addì 16 febbraio 1926.

L'Alto Commissario: CASTELLI.

DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1926.
Proroga di poteri della Commissione Reale della provincia di Caserta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1925 col quale venne sciolto il Consiglio provinciale di Caserta;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che la Commissione Reale non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza provinciale e di tutti gli altri servizi, e che la situazione dei partiti in Provincia non consente, d'altra parte, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Caserta è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 1° febbraio 1926.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 18 febbraio 1926, n. 1805, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » 15 febbraio 1926, n. 37, concernente la tassazione del personale delle Società esercenti servizi pubblici automobilistici.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso alla cattedra di professore non stabile di politica economica presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 20 ottobre 1925;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di politica economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*, *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. — La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1925.

Concorso alla cattedra di professore non stabile di storia economica presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta del Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania nella seduta del 20 ottobre 1925;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore non stabile di storia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere a), b), c) e d), debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere b), c) e d) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), c), d), in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, ed agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso ad un posto di applicato nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino, in data 11 dicembre 1925;

Sulla proposta dell'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

E' aperto in Torino il concorso per esami e per titoli al posto di applicato nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino.

Sono ammessi al concorso i licenziati dalle scuole commerciali Regie o pareggiate e quelli dalle scuole medie di 1° grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di aritmetica secondo i programmi delle scuole medie complementari;

una prova di calligrafia e scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia. Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino (via Cittadella, 1), in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da L. 2, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassata quella di 40, salve le eccezioni consentite dall'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

2° diploma di licenza;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio al quale aspira.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale, oppure in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni. I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 7 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente bando di concorso. Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 3, 4 e 5, coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso. Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il trattamento di riposo o quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Torino. Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero all'Istituto suddetto dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalle domande di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso. Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori. La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume nessuna responsabilità per guasti, deterioramento o smarrimento che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove. Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il suo giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, al successivo classificato seguendo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 5600, aumentabile con 4 aumenti triennali di L. 300 i due primi e di L. 400 i due successivi oltre L. 1400 di servizio attivo, e le indennità caro-viveri.

L'ispettore generale dell'insegnamento industriale e commerciale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.